



COMUNE DI  
PULSANO  
Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 04 maggio 2009

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di maggio alle ore 18.11 presso il Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in Sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Dr. Luigi LATERZA e con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Marcella CALIA. A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti N. 17 consiglieri ed assenti N. 4. In conseguenza, il Presidente dichiara aperta la seduta. Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
ECCLESIA avv. Giuseppe – Sindaco		X
ANNESE Sergio	X	
LATERZA dr. Luigi	X	
LUPOLI ing. Francesco	X	
MARRA Francesco	X	
VINCENTI Antonio	X	
COMETA rag. Cosimo	X	
FICOCELLI dr.ssa Gabriella	X	
FALCO Filippo	X	
OLIVA Gennaro	X	
SPINETO Agostino Roberto	X	
CALVELLI Vincenzo	X	
LENTI Giuseppe	X	
SMIRAGLIA Giovanni	X	
CAMARDA rag. Angela Delia	X	
BORRACCINO dr. Pietro	X	
FIORE dr. Vito Michele	X	
VETRANO Pietro		X
CHIARELLI rag. Carmine	X	
GUZZONE dr. Cataldo Ettore	X	
CONTE dr. Pietro	X	

**REGOLARITA'  
TECNICA**

Parere: favorevole.

Data: 18 marzo 2009

Il Responsabile del Servizio  
(Dr. Giuseppe LALICIA)

**REGOLARITA'  
CONTABILE**

Parere: favorevole

Data: 30 marzo 2009

Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
(rag. Isabella D'Errico)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 26.03.2009 che ha prorogato al 31.05.2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2008 avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annesso ai locali di pubblico esercizio di somministrazioni (DEHORS)";

**Necessario** al fine di incrementare e sostenere la potenziale ricettività dei locali di somministrazione modificare il regime tariffario per l'anno 2009 della TOSAP e precisamente le occupazioni temporanee per i pubblici esercizi di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 507 del 1993 modificando la percentuale di riduzione dal 20% al 50%;

**Richiamata ed accogliendo** in toto la nota a firma del Responsabile del Settore Entrate Comunali avente protocollo del 11.03.2008 n. 3516 che evidenziava alla Gestor S.p.A. una erronea applicazione della percentuale di riduzione al terzo comma, n. 3 dell'art. 23 del Regolamento in oggetto – dall'applicazione del 30% all'applicazione del 50%;

**Appurata** la necessità di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dall'01.01.2009, come da bozza allegata alla presente delibera;

### **Visti:**

- il D. Lgs. N. 507/93
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile di Settore competente;

Con voti favorevoli n°17 – astenuti n°2 (Camarda e Borraccino) e contrari n° 0, resi per alzata di mano da n°19 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

**Di approvare il *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE*, a decorrere dal 01.01.2009 allegato al presente deliberato apportando le modifiche come di seguito riportato:**

1. modificare il regime tariffario per l'anno 2009 della TOSAP per le occupazioni temporanee e precisamente le occupazioni temporanee per i pubblici esercizi di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 507 del 1993 modificando la percentuale di riduzione dal 20% al 50%;
2. applicare la percentuale di riduzione al terzo comma, punto n. 3 dell'art. 23 del Regolamento in oggetto del 50% anziché di quella erroneamente riportata del 30% nel regolamento precedente;

**Di dare atto** che il regolamento è composto da n. 36 articoli;

**Di dare mandato** al Responsabile del Settore Entrate Comunali affinché provveda ad inviare, ad esecutività avvenuta, copia del presente provvedimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

**Di dichiarare** il presente atto con voti favorevoli n°17 – astenuti n°2 (Camarda e Borraccino) e contrari n° 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**COMUNE DI PULSANO**  
*(Provincia di Taranto)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
con i poteri del Consiglio

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE</b>	
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rinnovo della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	<i>Pag. 7</i>
<b>Capo Secondo</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA</b>	
<i>Art. 12</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Durata dell'occupazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Criterio di applicazione della tassa</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Misura dello spazio occupato</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Passi carrabili e accessi</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Autovettura per trasporto pubblico o privato</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Distributori di carburante</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Maggiorazione della tassa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Passi carrai – affrancazione della tassa</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Riduzioni della tassa temporanea</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Esenzioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Versamento della tassa</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 16</i>

<i>Art. 34</i>	<i>Ruoli coattivi</i>	<i>Pag. 16</i>
<b>Capo Terzo</b>	<b>PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE</b>	
<i>Art. 35</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 17</i>
<b>Allegato A</b>	<b>Categorie Vie - Elenco</b>	<i>Pag. 18</i>

## **CAPO PRIMO**

### **Disposizioni generali amministrative**

#### **Art. 1**

#### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 2**

#### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 30 (trenta) dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 (trenta) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

### **Art. 3**

#### **Denuncia occupazioni permanenti**

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

### **Art. 4**

#### **Concessione e/o autorizzazione**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 30 (trenta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **Art. 5** **Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.

L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

## **Art. 6** **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 7**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Art. 8**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

## **Art. 9**

### **Obblighi del concessionario**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.



### **Art. 10**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

### **Art. 11**

#### **Costruzione gallerie sotterranee**

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **CAPO SECONDO**

### **Disposizioni generali di natura tributaria**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

#### **Art. 12**

##### **Classificazione del Comune**

Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di PULSANO, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe

#### **Art. 13**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Pulsano si suddivide in n. 2 (due) categorie, come da elenco "A" allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Tariffe**

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a €. 0,077 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

## **Art. 15**

### **Soggetti passivi**

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

## **Art. 16**

### **Durata dell'occupazione**

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Art. 17**

### **Criterio di applicazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 (due) categorie di cui all'art. 13 ed all'elenco "A", allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Art. 18**

### **Misura dello spazio occupato**

La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.

L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

### **Art. 19**

#### **Passi carrabili e accessi**

La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **Art. 20**

#### **Autovetture per trasporto pubblico o privato**

Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

### **Art. 21**

#### **Distributori di carburante**

La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

#### **Art. 23**

##### **Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento**

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1. fino a 12 ore - riduzione 50 per cento della tariffa base;
2. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - tariffa intera -

Per le occupazioni temporanee si applica:

1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
3. oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

#### **Art. 24**

##### **Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio**

La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in €. 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

#### **Art. 25**

##### **Maggiorazioni della tassa**

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni,

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento.

## **Art. 26**

### **Riduzioni della tassa permanente**

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento;
7. Ai sensi dell'art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 per cento.

## **Art. 27**

### **Passi carrai- affrancazione dalla tassa**

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

## **Art. 28 —**

### **Riduzioni tassa temporanea**

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 50 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 30 per cento per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

**Art. 29**  
**Esenzione dalla tassa**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili o le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

**Art. 30**  
**Esclusione dalla tassa**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricadenti all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle



occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"

Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

### **Art. 31**

#### **Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi del tasso di interesse legale vigente da calcolarsi a giorni.

### **Art. 32**

#### **Versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può

essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

### **Art. 33**

#### **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune/la provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### **Art. 34**

#### **Ruoli coattivi**

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D.n. 639/1910.

# **CAPO TERZO**

## **Pubblicità – Entrata in vigore**

---

### **Art. 35**

#### **Pubblicità**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici Comunali.

### **Art. 36**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.-

## ALLEGATO "A"

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

N.	ELENCO DELLE VIE	CATEGORIA ATTRIBUITA
1	Piazza Castello	PRIMA
2	Via Purgatorio	PRIMA
3	Via Molini Vecchi	PRIMA
4	Via Conte di Torino	PRIMA
5	Via Torrione	PRIMA
6	Via Li Conti	PRIMA
7	Largo Oratorio	PRIMA
8	Via Chiesa	PRIMA
9	Piazza Garibaldi	PRIMA
10	Via Lunga degli Aborigeni	PRIMA
11	Via Gorizia	PRIMA
12	Vico Marotta	PRIMA
13	Piazza Luigi Amati	PRIMA
14	Via Luigi Amati	PRIMA
15	Via Giannone	PRIMA
16	Via San Francesco fino a Via Dante	PRIMA
17	Piazza Limongelli	PRIMA
18	Via Dante fino a Via Monti	PRIMA
19	Via Roma	PRIMA
20	Via XX Settembre	PRIMA
21	Via Luigi di Savoia	PRIMA
22	Via Umberto I	PRIMA
23	Via Costantinopoli	PRIMA
24	Via Vittorio Veneto	PRIMA
25	Via Bari	PRIMA
26	Via C.G. Viola	PRIMA
27	Via Taranto	PRIMA
28	Via Siciliani	PRIMA
29	Via Degli Orti	PRIMA
30	Via Lippolis	PRIMA
31	Via Vittorio Emanuele	PRIMA
32	Via Trieste fino a Via G. Convento	PRIMA
33	Via Muscettola	PRIMA
34	Via Nazario Sauro	PRIMA
35	Via Piave	PRIMA
36	Via Villanova fino a Via G. Convento	PRIMA
37	Via Lupara fino a Via Mazzini	PRIMA

38	Via Luogovivo	PRIMA
39	Via Casalini	PRIMA
40	Via Basento	PRIMA
41	Via Cornola fino a Canale Trigna	PRIMA
42	Via Canale Trigna	PRIMA
43	Litoranea Salentina	PRIMA
44	Tutte le restanti strade, spazi ed aree pubbliche del centro urbano e della zona mare.	SECONDA



**Presidente LATERZA**

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: *"Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"*.

Prego, Assessore.

**Assessore COMETA**

Quella che si propone al Consiglio è la variazione del Regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e relativamente alla tariffa relativa ai pubblici esercizi, più precisamente per l'occupazione del suolo pubblico superiore ai 15 giorni.

La riduzione proposta è del 50% ed è relativa a tutti gli esercizi pubblici esistenti sul territorio comunale. Tale proposta al Regolamento scaturisce dal fatto che le entrate derivanti - sino ad oggi - dalla categoria sono di circa 1.800 euro corrispondenti, più o meno, al 6% delle entrate complessive del tributo.

In effetti, l'occupazione di suolo pubblico dei pubblici esercizi risulta poco appetibile in quanto le tariffe vigenti sono molto esose e in riferimento alle caratteristiche dell'attività svolta, tolta qualche sporadica eccezione.

Non dobbiamo dimenticare che ci siamo dotati, nel giugno scorso, del Regolamento sui DEHORS che stenta a decollare proprio per la tariffa che è così alta.

Con questo, chiaramente, l'Amministrazione intende favorire uno sviluppo anche in prospettiva turistica, nel rispetto delle leggi e del Codice della Strada anche.

Voglio far presente che la TOSAP è dovuta quale corrispettivo per la limitazione apportata al godimento della collettività da parte di chi abbia occupato un'area pubblica - o lo spazio ad esso sovrastante o sottostante - o privata gravata da pubblica servitù. Dunque non può essere prevista una riduzione superiore a quella che è proposta dal Decreto Legislativo.

Grazie.

**Presidente LATERZA**

Iniziamo con gli interventi.

Consigliere Chiarelli, prego.

**Consigliere CHIARELLI**

Io intervengo perché in Commissione - che è durata circa cinque ore! - abbiamo sviscerato con molta serenità quello che è stato questo punto qui. Sulla base di quello che noi abbiamo scritto sul verbale, ci sono delle differenziazioni tra la mia dichiarazione, la dichiarazione fatta dal Consigliere Borraccino e la dichiarazione fatta dalla maggioranza. Derivanti da che cosa?

Tanto per incominciare, vi dico con molta chiarezza che sono perfettamente d'accordo alla riduzione del 50% così come ha deciso l'Amministrazione Comunale. Però il concetto che io ho cercato di far capire - di far passare anche in Commissione - è di questa natura, specialmente quando mi fu fatta a suon di battuta... e mi fu detto: "Io a

Calvelli non gli farei pagare neanche una lira perché è un'attività commerciale che sta producendo servizio turistico dal primo gennaio al 31 dicembre". Aveva ragione!

Su via Costantinopoli ci sono cinque o sei attività commerciali, non di più. Se noi dobbiamo promuovere il turismo, a questo punto l'Amministrazione Comunale - secondo me - deve dare la possibilità a questi operatori turistici, a questi operatori economici che si trovano su via Costantinopoli, di sperimentare quantomeno questo servizio che sarà dato a scopo turistico e, quindi, per promuovere turismo. E queste persone si impegneranno ad acquistare tavoli, sedie, investimenti, manodopera, etc.. Sulla base di questo sforzo che devono fare i commercianti di via Costantinopoli, per il momento - per quest'anno - non facciamo pagare l'occupazione del suolo pubblico ma diamo la possibilità a questa gente di sperimentare come vanno le cose. Poi il prossimo anno l'Amministrazione deciderà di applicare regolarmente quello che devono pagare. Ma questo per quale motivo l'ho detto? L'ho detto proprio per dare un input e, quindi, un incoraggiamento maggiore a tutti gli operatori commerciali di via Costantinopoli per far sì che possano promuovere il turismo nel miglior modo possibile.

Questo non vuole essere - attenti - un discorso demagogico, assolutamente! Assolutamente! Questo vuole essere solamente un input a quei commercianti che operano nella zona di via Costantinopoli, per verificare se sono capaci realmente di dare un servizio, un bene, per far sì che riescano ad organizzarsi per portare questo benedetto turismo nella nostra Pulsano. Se fanno questo, l'Amministrazione deve anche concorrere! Non dico che deve concorrere attraverso una elargizione di denaro o di contributi, ma - quantomeno - almeno dimostrare la buona volontà nei confronti di questi operatori commerciali non facendo pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Questa è la differenziazione.

#### **Presidente LATERZA**

Grazie, Consigliere Chiarelli.

Ci sono altri interventi?

Prego, Consigliere Borraccino.

#### **Consigliere BORRACCINO**

In parte l'ha già detta il Consigliere Chiarelli l'opinione che abbiamo espresso in Commissione.

In verità, la battuta positiva su Luigi Calvelli l'ho fatta e la rifaccio pure in Consiglio. E voglio usare questa battuta come espressione anche della nostra posizione su quel che attiene la vita commerciale e sociale del centro cittadino.

In effetti, io davvero non farei pagare a quell'imprenditore perché l'estate riesce - con la sua capacità e iniziativa - a portare persone in piazza che, altrimenti, non ci verrebbero. Chi vive un po' in piazza - e tutti noi ci stiamo un po' la sera - si rende conto che l'estate c'è un po' di movimento: forse più grazie a quell'attività commerciale - o come diavolo si chiama, visto che fa ristorazione! - che non, magari, per iniziative che si fanno sul castello (spettacoli e quant'altro).

Noi siamo favorevoli alla riduzione che propone l'Assessore ma vorremmo porre un paletto. Qual è il paletto? Che, approvato il Regolamento dei DEHORS, approvato questo Regolamento, mò facciamoli parlare questi due Regolamenti... o, meglio, facciamo parlare queste due iniziative. Nel senso che, forse, occorre che



l'Amministrazione adesso elabori un progetto (fra virgolette)... So che mi sto limitando al centro storico. Lo so: lo sto facendo con consapevolezza, visto che in Commissione il Consigliere Smiraglia diceva "No, questo discorso vale per tutto il paese". L'intervento che sto facendo io lo limiterei, per il momento, prevalentemente al centro del paese.

Io credo che adesso bisogna inquadrare questi due provvedimenti all'interno di un progetto complessivo, di un progetto politico di rivitalizzazione del borgo antico - come a qualcuno di noi piace chiamarlo - incentivando l'apertura, eventualmente, di altri esercizi commerciali, modificando i Regolamenti esistenti e - capisco che è un lavoraccio! - proponendo iniziative di questo tipo e consentendo rapidamente - l'abbiamo detto anche in Commissione e l'ha ribadito il Consigliere Chiarelli - un'utilizzazione degli spazi aperti possibili, nel senso che, da alcuni esercizi, parte della carreggiata di via Costantinopoli inevitabilmente deve essere occupata. Perché, altrimenti, creeremmo pure una disparità tra esercizi pubblici che hanno davanti a sé piazze o strade già protette dal transito veicolare e altri esercizi commerciali che non sono protetti dal transito veicolare.

Io questa sera non voglio porre la questione dell'isola pedonale perché l'isola pedonale in sé non è un valore: diventa un valore se è uno strumento di promozione. Indubbiamente, ne siamo assolutamente consapevoli! Noi vi chiediamo di porre in essere uno strumento di promozione. Se poi all'interno di quello strumento di promozione ci sarà anche l'isola pedonale, a noi ci farebbe estremamente piacere. Altrimenti sembra - Assessore - uno sconto che non ha ragioni di pubblica utilità - come abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo pure questa sera - e che porrebbe questa delibera in una posizione di illegittimità. Secondo me, dovete corroborarla - fra virgolette - di un progetto un po' più complessivo, altrimenti è uno sconto - boh! - privo di senso. Cioè, perché fare questo sconto? Me lo spiegate? Dice: "Lo facciamo perché c'è la crisi". Ok, può essere una motivazione. Ma io la motivazione politica dietro questa riduzione non la comprendo! Se sta in un progetto politico la chiamo "riduzione", se non sta in un progetto politico - mi consenta l'Assessore - lo chiamerei "sconto", uno sconto arbitrario che non ha ragione d'essere se non - insisto - all'interno di un progetto politico. Noi siamo favorevoli. Però - vi prego - rimotivatelo anche nella stessa delibera, dateci il conforto e la tranquillità di un progetto sul quale siamo pure disposti a discutere. Senza un progetto mi pare che il voto del Consiglio diventa un poco opinabile... un voto favorevole.

Vi ringrazio.

### **Presidente LATERZA**

Ci sono altri interventi?  
Il Consigliere Smiraglia.

### **Consigliere SMIRAGLIA**

Fermo restando che questo intervento di riconoscere la riduzione del 50% per queste attività... Ovviamente penso che a questa riduzione sia d'accordo anche la minoranza.

Perché estenderlo al centro urbano? Io penso che il progetto sia facilmente intuibile e logicamente anche motivabile. Perché circoscrivere il turismo a un angolo, a 100 metri... Sì: centro storico. Per carità! Il centro storico ha bisogno di essere

vivacizzato anche da altro, non solamente da queste attività di ristorazione. Ci mancherebbe altro! E qui si potrebbe anche fare riferimento ad altre forme di animazione e di interesse. Centro storico racchiuso in 100 metro. Io non penso che sia un turismo che possa qualificare l'intera comunità, assolutamente! E, per logica, abbiamo pensato di estendere al centro urbano: perché io penso che il centro urbano ha bisogno anche di essere visitato, tutto, con le sue brutture, con le sue bellezze, con i suoi musei, con le sue chiese, conventi, etc.. Quindi le attività commerciali - di ristorazione ed altro - che, comunque, hanno un interesse anche a investire... Quindi questi proprietari e questi commercianti che addirittura si sacrificano in una situazione che sicuramente non è ottimale (le ultime vicende sulla crisi).

E' bene, però, dare la stessa attenzione a tutti. Ecco, noi l'abbiamo voluto proprio... non per penalizzare chi, probabilmente, riesce a concentrare di più le presenze rispetto ad altri. No, al contrario! A dare un segnale di giusta attenzione a tutto il territorio. Noi difficilmente abbiamo mai portato un punto in Consiglio Comunale che favorisse i pochi - mai, quasi mai! - qualunque fosse il tipo di attenzione richiesta legittimamente dal cittadino. Non abbiamo mai sollecitato, non abbiamo mai sostenuto una iniziativa che riguardava i pochi. Questa cultura non appartiene a noi: appartiene all'altra parte. Per questo motivo il centro urbano ha bisogno, evidentemente, di un'attenzione generalizzata. Ho fatto una battuta ma ho detto la verità: perché se prendiamo tutte le interpellanze negli anni, abbiamo testimonianze di verità.

Pertanto, senza dilungarci troppo... Ma il progetto di incentivazione turistica può essere un motivo per consentire a tutti di avere un beneficio che funzioni da spinta per poter dare un servizio di qualità e - perché no! - produrre gli stessi effetti che qualcuno auspica produca il centro storico. Centro urbano, quindi, generalizzato.

Grazie.

#### **Presidente LATERZA**

Grazie, Consigliere.  
Assessore, prego.

#### **Assessore COMETA**

Vorrei fare un'altra precisazione per quanto riguarda il Regolamento che noi stiamo per approvare, relativamente all'articolo 23 (punto 3) del vecchio Regolamento. Veniva portata erroneamente una riduzione del 30% anziché del 50%, così come prevedeva la norma.

Poi, per quanto riguarda il discorso dell'esenzione, è un discorso che non si può assolutamente percorrere. Anche perché i Comuni e le Province possono, dal punto di vista tecnico, prevedere l'esclusione della TOSAP sul proprio territorio ma devono prevedere comunque un canone per l'occupazione del territorio.

*(Il Consigliere Borraccino interviene fuori microfono)*

In che senso?

*(Il Consigliere Borraccino interviene fuori microfono)*

Quello è stato fatto... E' una cosa, giustamente, che può...

*(Il Consigliere Borraccino interviene fuori microfono)*

E' sbagliato. Però si tratta di quelle cose una tantum, per pochissimo tempo. Non prevedeva, chiaramente, un periodo di occupazione nel tempo che poteva... Diciamo che quella è stata una cosa molto limitata.

### **Presidente LATERZA**

Bene.

Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Chiarelli.

### **Consigliere CHIARELLI**

Caro Assessore, questa proposta o questa indicazione che io ho dato - certo - fa parte della nostra cultura, capogruppo della maggioranza. Ma fa capo alla nostra cultura in quanto è una cultura che ormai è stata rivista, rimodulata e azionata, applicata in quasi tutti i Comuni d'Italia (compreso Taranto, anche se ha una situazione economica disastrosa).

*(Il Consigliere Smiraglia interviene fuori microfono)*

Non è questione dei 100 metri: è questione di principio! E' qui che cade l'asino! Non è questione dei 100 metri: è questione di principio, è far passare un discorso che non significa non voler far pagare ai commercianti!

In altri Comuni, le Amministrazioni Comunali per valorizzare il turismo vanno ad impiegare soldi - veramente soldi vivi dal proprio bilancio - per far, giustamente, quello che ha detto Pietro: un progetto. Qui noi ci troviamo di fronte non a un progetto ma ci troviamo di fronte ad una possibilità di dare, su richiesta, agli operatori economici di via Costantinopoli - a questi mi rivolgo ancora io - la possibilità di poter promuovere turismo. E il turismo non lo sta pagando l'Amministrazione Comunale: il turismo noi lo stiamo scaricando sulle spalle degli operatori economici! Ecco da dov'è nata questa proposta! Basti pensare che sulla categoria 1 si va a pagare 4.000 delle vecchie lire a metro quadro; sulla categoria 2 si va a pagare 3.300 lire a metro quadro. Ma - scusate - se un operatore economico... Tenendo in considerazione la lunghezza della strada che è 100 metri. Sono cinque: non deve prendere 100 metri quadrati ciascuno? E su 100 metri quadrati ciascuno quanto viene da pagare? Una certa somma.

Ma, con questo, non sto dicendo che io non voglio far pagare gli operatori. Dico: diamo l'incentivo come prima volta, non con la riduzione del 50%. Non con la riduzione del 50! Ma diamo l'incentivo a questi operatori! Perché è diverso il centro storico dalla periferia dove mi andranno a chiedere l'applicazione di un gazebo con dei tavolini sotto. E' diverso: qui è a cielo aperto! Qui significa andarsi ad inventare tutto! Qui significa veramente concentrare il vero turismo di Pulsano su via Costantinopoli. E' qui lo sforzo che deve fare l'Amministrazione Comunale!

Ecco per quale motivo ho fatto questo tipo di intervento. Ecco per quale motivo mi appartiene questa logica e questa cultura politica: perché io credo che, attraverso

questo incentivo, ci sono richieste degli operatori commerciali di via Costantinopoli. Senza questo incentivo, una persona difficilmente va a spendere 3-4-5 milioni delle vecchie lire per l'occupazione del suolo pubblico: perché non sa neanche se riuscirà a recuperare le spese che andrà ad investire. Solo sotto questo aspetto.

Ma come Amministrazione, quando noi abbiamo preventivato la pulizia delle strade, abbiamo preventivato la pulizia dei servizi primari e secondari in questa via qui, quando l'Amministrazione non ci rimette neanche una lira come esperimento, che cosa vogliamo di più? Significa dare un premio a questi operatori? Sì! Significa dire agli operatori: "Incominciate a lavorare. L'Amministrazione è con voi. Noi siamo a vostra disposizione". L'anno successivo, se gli operatori della zona dovessero andare bene, vuol dire che non pagheranno più 4.000 ma ne facciamo pagare 10.000 eventualmente. Però - dico - sperimentiamo queste cose qui!

Questo è il concetto, Nino. Se poi è un concetto sbagliato... Non vuole essere - torno a dirvi - un discorso demagogico, strumentale - assolutamente! - ma è solamente un punto di vista mio. Fermo restando che io - come dichiarazione di voto - dico che sono d'accordo alla riduzione del 50%. Sono d'accordo a quello che ha proposto l'Amministrazione Comunale, ad eccezione di questa piccola diversità che è una questione non certamente di riduzione ma di veduta politica, di concettualità politica proiettata nel futuro. E se noi riusciamo a dare questo, diamo un aiuto concreto ai commercianti della zona. Se noi non facciamo questo, non ci saranno richieste. Poi ci rivedremo nei prossimi Consigli Comunali.

#### **Presidente LATERZA**

La dichiarazione di voto, Consigliere.

#### **Consigliere CHIARELLI**

Ho detto che sono d'accordo alla riduzione che ha proposto l'Amministrazione Comunale nella misura del 50%. Però c'è questa diversità tra me e l'Amministrazione in riferimento ai commercianti che operano nel centro storico: non di non far pagare niente ma di far pagare un qualcosa solamente per i servizi... pulizia, servizi primari e secondari che vanno ad espletare. Questo!

#### **Presidente LATERZA**

Grazie.

Altre dichiarazioni di voto?

Prego, Consigliere Borraccino.

#### **Consigliere BORRACCINO**

Questo provvedimento lo chiamerei "Sconto con rassegnazione". Gli darei questo titolo: "Sconto con rassegnazione". Lo sconto lo fa - lodevolmente per certi versi - l'Assessore Cometa, la rassegnazione - altrettanto lodevolmente - la esprime il capogruppo del PDL Consigliere Smiraglia. In che senso "rassegnazione"?

Evidentemente questa maggioranza pensa che questo paese non debba cambiare mai, che è così, che le cose vanno così, che non si può cambiare niente. Che tristezza! Che tristezza se poi mi ricordo che qualche mese fa qui, in un cortile qua dietro, organizzato da un'associazione... "L'alveare" mi pare che si chiami. Sì, credo di ricordarmi bene. Al tavolo c'erano l'Assessore Barbanente, l'Assessore Regionale all'Urbanistica, c'era il Sindaco di questo Comune (Ecclesia), c'erano i rappresentanti di quell'associazione che organizzava quell'iniziativa. Quella sera si parlava - credo - di riqualificazione del centro urbano. C'è un termine tecnico della Barbanente che francamente - vi confesso! - adesso non mi ricordo.

*(Interventi fuori microfono)*

Rigenerazione. Perfetto! Si parlava di rigenerazione urbana. E non si parlava di via Costantinopoli: si parlava di centro storico. Perché, per esempio, la già citata attività del signor Calvelli - forse gli stanno fischiando le orecchie stasera! - non è in quei 100 metri: è in Largo Oratorio. Il Largo Oratorio, prima di quell'attività, non era proprio un luogo di quelli belli a vedersi - la verità di Dio! - nel senso che non era frequentato neanche bene (c'erano situazioni anche di degrado sociale, la sera, che si accampavano lì). Adesso è diventata una piazza mica male, fatta eccezione per i cani randagi con i quali so che oggi la comunità ha avuto a che fare e, forse, anche voi in termini di responsabilità. Ma senza polemica! Ci sono i cani randagi che danno un po' fastidio in quella piazza, ma per il resto è un luogo godibile. Ed è godibile perché il privato, forse, si è dato da fare con la sua iniziativa. E se lo dice uno di sinistra che loda un privato, dovrebbe starvi bene! Perciò noi siamo capaci di aprirci al cambiamento e voi siete lì fermi, inchiodati nella tristezza di dire "100 metri". Ma quali 100 metri! Caro Smiraglia, chi ti dice che se non ci si mette a lavorare all'interno di un progetto complessivo... che non è soltanto di sconto ma è di pensare ad un centro storico riqualificato, rigenerato. Chi ti dice che il buon messo comunale che abbiamo non utilizzerà la sua abitazione per farne altre?

Noi non parliamo di quel tratto di via Costantinopoli: parliamo di tutto il centro storico che merita attenzione e che potrebbe diventare un motore dell'intera economia pulsanese. E questo non vuole dire contrapporre gli esercenti e i commercianti del centro storico agli altri: significa che un'Amministrazione che pensa al cambiamento - che ha un progetto di paese - fa, per una zona, le cose che servono in quella zona e, per un'altra zona, le cose che servono in un'altra zona. Accidenti! Allora dovremmo polemizzare e dire: "All'angolo della gelateria, vicino alla cantina sociale, dove..."

*(Il Consigliere Smiraglia interviene fuori microfono)*

Posso? Posso, Smiraglia?

Allora avremmo dovuto polemizzare e dire "Lì, allora, dobbiamo fare altre cose": perché meritano anche quelli interventi - indubbiamente - perché anche lì si crea movimento. Bisognerebbe riqualificare anche quella zona. Intanto diamoci da fare per questa zona!

Senza un progetto - e mi spiace per l'Assessore al Bilancio! - risulta essere questo: uno sconto non motivato. E poiché fare politica significa anche assumersi la responsabilità, sarebbe semplice anche per noi dire: "Sì, va bene lo sconto". Noi vi diciamo che questo punto non lo votiamo. Questa sera ci asteniamo da questa cosa dando un atto di fiducia all'Amministrazione, sperando che prima o dopo venga in Consiglio a portare progetti di cambiamento per questo paese.

Adesso - caro Smiraglia - altro che non vi appartiene la politica! La manovra che state facendo - insisto - è uno sconto. Punto esclamativo, sottolineato, grassetto, carattere maiuscolo, Arial Black!

**Presidente LATERZA**

Grazie, Consigliere Borraccino.  
Ci sono altre dichiarazioni di voto?  
Guzzone.

**Consigliere GUZZONE**

Siamo favorevoli alla riduzione così come prevista dall'Amministrazione e siamo favorevoli ad uno sconto fatto in maniera generalizzata e non limitata al centro storico o a via Costantinopoli, perché sarebbe un atto discriminante nei riguardi degli altri titolari di pubblici esercizi che hanno la loro attività nel Comune di Pulsano. Io, per esempio, penso a quei locali che sono nell'immediata vicinanza della piazza Limongelli che, magari, non hanno mai pensato di occupare temporaneamente parte anche della piazza stessa - così come avviene in tante altre località - e che magari quest'anno, in vista proprio della riduzione della tassa, potrebbero essere in qualche misura, in qualche modo incentivati a farlo.

Anche se volevo fare, però, una precisazione. Noi - io e, chiaramente, anche Pietro (il Consigliere del PD) - accogliamo con favore questo sforzo che viene fatto nei confronti della categoria di alcuni imprenditori. Però male si concilia con gli aumenti che poi l'Amministrazione ha previsto per quanto riguarda l'Imposta Comunale sugli Immobili. Lo so che sono due cose diverse, però parliamo di sconti e parliamo di aumenti. Una si chiama "Imposta Comunale sugli Immobili", l'altra si chiama "TOSAP" però, alla fine, la cassa è unica e chi paga sono sempre i cittadini di Pulsano.

Questa cosa - voglio dire - è, per una parte, in linea con la politica così com'è venuta fuori attraverso i provvedimenti del Governo Berlusconi che ha limitato notevolmente... anzi ha proibito l'aumento della pressione fiscale nei tributi locali e, quindi, la riduzione della TOSAP va in questo senso. Viceversa, mal si concilia, invece, l'aumento dei valori delle aree edificabili.

*(L'Assessore Cometa interviene fuori microfono)*

Adeguamento, aumento... insomma!

Anche perché, alla fine, nella delibera ci sono alcune anomalie. Ne parlavamo anche con l'Assessore Lupoli. Ci sono terreni con indici più bassi rispetto a zone con indici più alti e c'è una differenza di valore di prezzo che non si giustifica.

Noi votiamo sì a... Chiaramente con un impegno, da parte dell'Amministrazione, a rivedere un po' i valori specialmente per quanto riguarda la zona dei comparti che sta creando veramente panico nei cittadini.

Grazie.

**Presidente LATERZA**

Grazie, Consigliere Guzzone.  
Consigliere Smiraglia.

**Consigliere SMIRAGLIA**

Per dichiarazione di voto.

Ovviamente, l'Amministrazione conferma la riduzione del 50% per tutte le attività esistenti nel centro urbano, tenuto conto non solo della crisi che tocca anche le casse comunali... Le difficoltà le riscontriamo - caro Consigliere Guzzone - in tutte le entrate. Non è che aumentare o diminuire... Cioè ci sono delle problematiche. Ci rendiamo conto però - Consigliere Chiarelli - che l'Amministrazione non deve dare nulla ma una diminuzione di entrata è sempre una spesa in più.

Quindi l'Amministrazione è favorevole al Regolamento che ha proposto l'Assessore al ramo.

**Presidente LATERZA**

Grazie, Consigliere Smiraglia.  
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?

*Non essendoci ulteriori richieste d'intervento il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato, avendo riportato n. 17 voti favorevoli,, n. 2 astenuti su n. 19 Consiglieri presenti.*

**Presidente LATERZA**

Si vota per l'immediata esecutività.

*Non essendoci ulteriori richieste d'intervento il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecuzione del provvedimento che viene approvata a maggioranza, avendo riportato n. 17 voti favorevoli, n. 2 astenuti su n. 19 Consiglieri presenti.*






100


100

Verbale letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(Dr. Luigi LATERZA)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Marcella CALIA)




### CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26 MAG. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi (N. 753 Pubblicazioni).

Pulsano, li 26 MAG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Marcella CALIA)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che:

- la presente delibera è stata pubblicata il 26 MAG. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi
- è divenuta esecutiva il 04 maggio 2009
- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, li 26 MAG. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

